

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile dal Rio Sobbia e da 46 sorgenti nei Comuni di Andorno Micca, Pettinengo e Tavigliano, assentita alla Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi con D.D. n° 63 del 20.01.2021. PRAT. ANDORNO MICCA5_591.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 63 del 20.01.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 16 novembre 2020 dal Sig. Martinuzzi Gabriele, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "CORDAR SpA Biella Servizi", relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

2. di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 05 marzo 2001 n°4/R e ss.mm.ii. e del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n°10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società "CORDAR SpA Biella Servizi" (codice fiscale 01866890021), con sede legale a Biella - Piazza Martiri della Libertà n° 13, la concessione, in parte preferenziale in parte ordinaria, per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 13,19 ed un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 300.930, a cui corrisponde una portata media di litri al secondo 9,55 d'acqua pubblica superficiale dal Rio Sobbia in Comune di Andorno Micca e sotterranea tramite 43 sorgenti, ubicate nei Comuni di Andorno Micca, Pettinengo e Tavigliano, per uso "Potabile", con restituzione dei reflui nel collettore fognario pubblico;

3. di accordare la concessione richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 05 marzo 2001 n°4/R e ss.mm.ii., e secondo quanto disposto dall'articolo 24 - comma 2 - lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n°10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di 30 anni, successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.128 di Rep. del 16 novembre 2020

Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Sobbia e della falda sotterranea in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla Concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del

corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, etc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI